

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000690 23.05.2018

N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA A.L. E L.C. CONTRO LA EX AZIENDA
OSPEDALIERA DI GALLARATE PER RISARCIMENTO DANNI.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Richiamate le deliberazioni della ex A.O. di Gallarate n.260 del 9.5.2013 e n.713 del 19.12.2013 di costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio da A.L. e L.C., genitori di C.V., per il risarcimento dei danni patiti a seguito di omessa diagnosi di malformazioni fetali, a seguito di comunicazione da parte della compagnia assicurativa Carige Assicurazioni S.p.A. – ora Amissima Assicurazioni S.p.A. - dell'esclusione del danno di che trattasi dalla garanzia di polizza, in quanto riferito a "fatti antecedenti la decorrenza" della garanzia stessa, e di nomina dell' Avv. Domenico Frasca di Milano per la difesa dell'Ente nella vertenza di che trattasi;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista la sentenza n. 929/2017 notificata al prot. n. 47411 del 17.10.2017, pronunciata nel giudizio RG n.11000463/2013, notificata anche al legale dell'Ente e ad Amssima Assicurazioni in data 10.10.2017, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto quanto segue:

- condanna la ex A.O. di Gallarate a corrispondere a ciascun genitore di C.V. l'importo di € 200.000,00 e al fratello € 100.000,00, oltre interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo,
- in accoglimento della domanda di manleva promossa dall'Azienda - condanna la Società Amissima Assicurazioni spa a tenere indenne la convenuta da quanto tenuta a corrispondere per effetto della sentenza medesima,
- pone a carico dell'Azienda le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di che trattasi,
- condanna l'Azienda alla rifusione delle spese di lite in favore di A.L. e L.C. liquidate in complessivi € 16.508,00, di cui € 15.000,00 per compenso professionale oltre spese ed oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Letizia Caroli che si dichiara antistataria,
- condanna la Società Amissima Assicurazioni spa alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'Azienda che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese ed oneri di legge;

Visto il verbale n. 22 del 3.7.2017 del Comitato Valutazione Sinistri, con il quale l'Organismo ha preso atto della sentenza di cui sopra, non ravvisando i presupposti di interesse pubblico ad appellare detta pronuncia;

Viste le note prot. n.33728 del 13.7.2017 e n. 45715 del 6.10.2017 con le quali l'Avv. Frasca ha ribadito che non si ravvisano gli estremi per una impugnazione della sentenza di che trattasi, per le motivazioni richiamate nelle predette comunicazioni a cui si rinvia per relazione formale e sostanziale;

Visto l'Atto di citazione avanti alla Corte d'Appello di Milano notificato al prot. n. 51171 del 10.11.2017 promosso da Amissima Assicurazioni spa per la riforma - previa sospensiva - della sentenza n.929/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, limitatamente ai casi che prevedono la condanna della Compagnia a garantire e manlevare l'ASST accertando l'inoperatività della garanzia assicurativa per i fatti di cui all'istanza di risarcimento di che trattasi;

Richiamata altresì la nota prot. n.54911/2017 con la quale l'Avv. Frasca ha espresso parere circa l'opportunità per l'Azienda di costituirsi nel giudizio in appello, in quanto la sentenza di primo grado "...è da ritenersi favorevole all'Ente, sia in ordine al quantum liquidato che alla riconosciuta manleva, nonostante la sostanziale condanna circa le responsabilità mediche emerse in sede di giudizio, come tecnicamente evidenziato dalla CTU";

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto dell'istanza alla Corte d'Appello di Milano di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di cui sopra promossa da Amissima Assicurazioni e notificata il 23.2.2018, acquisita agli atti unitamente a Decreto di fissazione udienza per il giorno 20.3.2018;

Considerato che con deliberazione n.276 del 28.2.2018 l'ASST della Valle Olona si è costituita in giudizio avanti la Corte d'Appello di Milano nel sopra citato ricorso RG n. 5302/2017 promosso da Amissima Assicurazioni;

Atteso che con pec del 16.3.2018 l'Azienda ha segnalato al legale dell'Ente l'opportunità di rappresentare al Collegio e alla controparte la complessa situazione generatasi, in vista della Camera di Consiglio fissata per il 20.3.2018, dalla cui decisione avrebbero potuto derivare effetti in ordine al soggetto ASST o Amissima – che avrebbe dovuto farsi carico, pur in pendenza dell'Appello, dell'esecuzione della sentenza;

Richiamata la nota prot. n.15080/2018 con la quale il legale dell'Ente – tra l'altro – in ordine alla manleva dell'ASST, ha evidenziato che la ragionevolezza "imporrebbe all'Assicurazione di eseguire il pagamento diretto in favore degli attori, ma giuridicamente quest'ultima non è stata condannata a farlo in prima persona";

Dato atto che con e-mail del 22.3.2018 l'Avv. Frasca ha comunicato che, all'udienza del 20.3.2018 il Presidente della II sez. Civile ha rilevato d'ufficio che, vertendo l'appello soltanto sull'interpretazione del contratto assicurativo e non più sulla responsabilità medica, la sua sezione non era competente a decidere e quindi ha rinviato gli atti alla sezione competente, che ha poi fissato l'udienza per il 17.5.2018;

Visto l'Atto di precetto notificato al prot. n.21788 dell'8.5.2018, con il quale L.C. e A.L. intimano e fanno precetto alla ex Azienda Ospedaliera di Gallarate di pagare nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto le somme di € 200.949,90 a L.C. ed € 200.992,65 ad A.L., per un totale di € 401.942,65, comprensivo degli importi indicati da sentenza a favore dei genitori, interessi al 30.4.2018, spese di CTU e competenze atto di precetto;

Vista la nota prot. n.22530 dell'11.5.2018 con la quale l'Avv. Frasca ha evidenziato che non vi sono margini per una opposizione al precetto di cui sopra, poiché il capo della sentenza sul risarcimento del danno è ormai divenuto definitivo essendo decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza, confermando l'esattezza dei conteggi ed evidenziando che le somme liquidate in favore del fratello di C.V. (€ 100.000,00 oltre interessi) non sono state richieste in quanto non vi è l'autorizzazione del Giudice Tutelare per l'incasso da parte dei genitori;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che con la suddetta nota l'Avv. Frasca ha quantificato le spese legali in favore di A.L. e L.C., liquidate in complessivi € 23.394,80 (15.000,00 oltre spese generali, CPA, IVA e spese per contributo unificato), in conformità alla disposizione della sentenza n. 929/17 di primo grado;

Vista infine la nota prot. n.23308 del 16.5.2018 pervenuta dall'Avv. Frasca, di trasmissione dei conteggi pervenuti dal legale di controparte (corrispondenti agli importi indicati dall'Atto di Precetto) con le relative modalità di pagamento, nonché procura speciale all'incasso rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in San Paolo con la quale il Sig. L.C. nomina e costituisce suo procuratore speciale l'Avv. Letizia Caroli di Roma, al fine dell'incasso da parte dell'Azienda della somma di € 200.727,43;

Dato atto che con la suddetta nota l'Avv. Frasca ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della nota inviata via pec in data 10.5.2018 all'Avv. Angelo Iannacone – legale di Amissima Assicurazioni – di comunicazione dell'avvenuta notifica alla ASST dell'Atto di precetto in data 8.5.2018, con intimazione del pagamento degli importi ivi indicati in manleva dell'Azienda, preannunciando che in difetto l'ASST avrebbe proceduto esecutivamente nei confronti della Compagnia per il recupero di tutto quanto dovuto in forza del capo di manleva della sentenza (cui tuttavia non è seguito il pagamento diretto da parte di Amissima nei confronti dei danneggiati),
- copia della nota inviata via pec in data 15.5.2018 all'Avv. Letizia Caroli – legale di controparte – di comunicazione dell'intenzione dell'Azienda di adempiere ai pagamenti in esecuzione della sentenza n.929/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, ai genitori di C.V. come da atto di precetto dell'8.5.2018, al fratello previa acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare e al legale come liquidato in sentenza;

Ritenuto, per le motivazioni sopraindicate, di dover procedere al pagamento di quanto intimato con l'Atto di Precetto, al fine di evitare ulteriori esborsi a carico dell'Ente;

Dato atto di procedere altresì al pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza n.929/2017 del Tribunale di Busto Arsizio emessa nel ricorso in oggetto, pari ad un importo di € 20.000,00, come da calcolo dell'Agenzia delle Entrate per la tassazione degli atti giudiziari, dovuta dall'Ente quale parte soccombente, della quale si chiederà rimborso con l'azione esecutiva nei confronti di Amissima Assicurazioni per il recupero di quanto dovuto in forza della manleva prevista da sentenza;

Vista la nota prot. n.23673 del 17.5.2018 con la quale l'Avv. Frasca ha comunicato che all'udienza della Corte d'Appello il Collegio, dando atto che ad una prima analisi la sentenza pronunciata dal Giudice di primo grado appare corretta e legittima, ha rigettato le istanze di controparte, in particolare la sospensiva avanzata,

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

condannando la Compagnia Assicurativa alla sanzione di € 1.000,00, ritenendo l'istanza manifestamente infondata sia in relazione al *fumus* che al *periculum*;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere immediatamente con le azioni necessarie nei confronti di Amissima Assicurazioni Spa per il recupero di tutto quanto dovuto in forza del capo di manleva della sentenza, compresa l'imposta di registrazione della sentenza n. 929/17, dando mandato alla S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni per il seguito di competenza;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.113/2011, giusta proposta pervenuta in data 22/05/2018, registrata al progressivo n.773 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di prendere atto dell'atto di Precetto con il quale L.C. e A.L. intimano e fanno precetto alla ex Azienda Ospedaliera di Gallarate di pagare le somme di € 200.949,90 a L.C. ed € 200.992,65 ad A.L., per un totale di € 401.942,65;

2° - di procedere, atteso il pubblico interesse, in parziale esecuzione della sentenza n. 929/2017, pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio RG n. 11000463/2013 al pagamento di € 200.949,90 a L.C. ed € 200.992,65 ad A.L., per un totale di € 401.942,65, a titolo di risarcimento del danno subito;

3° - di procedere altresì al pagamento all'Avv. Letizia Caroli – legale di controparte, così come disposto da sentenza n.929/2017, dell'importo di € 23.394,80, comprensivo di spese cpa, IVA e contributo unificato, precisando che in sede di pagamento verrà effettuata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;

4° - di procedere infine al pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza n. 929/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, per un importo di € 20.000,00;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

5° - di procedere immediatamente con le azioni necessarie nei confronti di Amissima Assicurazioni Spa per il recupero di tutto quanto dovuto in forza del capo di manleva della sentenza, compresa l'imposta di registrazione della sentenza n. 629/17, dando mandato alla S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni per il seguito di competenza;

6° - di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 53 R.D. del 12.07.1934 n.1214;

7° - di dare atto che l'onere derivante dal precedente punto 2) risulta contabilizzato al conto 202210040 "Fondo per accantonamenti per franchigie in autoassicurazione" del Bilancio anno 2018;

8° - di contabilizzare l'onere derivante dal punto 3) al conto 705140022 "Patrocini Legali" del Bilancio anno 2018 (sottobudget 2018002074/AGL);

9° - di contabilizzare l'onere corrispondente all'imposta di registro nella misura di € 20.000,00 sul conto 714320030 "Imposte di Registro" del Bilancio anno 2018 autorizzando la S.C. Risorse Economiche Finanziarie a procedere al relativo pagamento;

10° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)